



HAL
open science

IL REGOLAMENTO UMBRO VII B 1-VII B 4 COME ADATTAMENTO DI NORME REDAZIONALI LATINE 1

Emmanuel Dupraz

► **To cite this version:**

Emmanuel Dupraz. IL REGOLAMENTO UMBRO VII B 1-VII B 4 COME ADATTAMENTO DI NORME REDAZIONALI LATINE 1. Luis Unceta Gómez, Carmen González Vázquez, Rosario López Gregoris et Antonio María Martín Rodríguez. *Amice benigneque honorem nostrum habes - Estudios lingüísticos en homenaje al profesor Benjamín García-Hernández*, Universidad Autónoma de Madrid, pp.661-674, 2021, 978-84-8344-777-2. halshs-03833037

HAL Id: halshs-03833037

<https://shs.hal.science/halshs-03833037>

Submitted on 28 Oct 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

IL REGOLAMENTO UMBRO VII B 1-VII B 4 COME ADATTAMENTO DI NORME REDAZIONALI LATINE¹

EMMANUEL DUPRAZ
Université libre de Bruxelles
Emmanuel.Dupraz@ulb.ac.be

0.1. Sulla faccia b della Tavola Iguvina VII si trova il testo di un breve regolamento (quattro righe nel complesso) che si riferisce alla preparazione del rituale di *lustratio* descritto in modo dettagliato nelle righe VI b 48-VII a 54: il regolamento è un'appendice alla descrizione del rituale, che finisce sul lato opposto della tavola. Le tavole VI e VII vennero incise nell'ultimo quarto del II sec. a.C.². Il testo del regolamento VII b 1-VII 4 è il seguente:

- (1) ¹*pisi. panupei fratrex. frater atiersier. fust erac. sueso. fratrecate. portaia. seuacne. fratrom /*²*atiersio. desenduf. pifi. reper. fratrecate. pars est. erom. ehiato. ponne. iuegar. tursiandu. hertei /*³*appei. arfertur. atiersir. poplom. andersafust. sue. neip. portust. issoc. pusei. subra. screhto. est /*⁴*fratrei motar. sins. uacat a. CCC*

¹Chi in un momento qualsiasi sarà *fratrex* [titolo magistratuale] ai fratelli *Atiedii* [la confraternita incaricata dei rituali delle Tavole], egli, nella sua carica di *fratrex*, porti le vittime dei fratelli *Atiedii*, le dodici che per la *res* dei fratelli [= per la confraternita] è giusto che siano destinate a essere lasciate libere, quando occorre che le giovenche vengano messe in fuga, nel momento in cui l'^{*}*adfertor Atiedius* [il sacerdote che presiede ai rituali] avrà effettuato la circumambulazione del popolo in armi. Se non [le] avrà portate così come è scritto sopra, che al *fratrex* siano [imposti], di multa, 300 *asses*.

0.2. Nel presente articolo non si propone un commento esaustivo di questo testo di cui qualche particolare rimane oscuro; ci si limita a sottolineare la presenza di elementi che rinviano a contatti stretti con tradizioni redazionali latine (e non solo latine, come si vedrà).

¹ Ringrazio Tiziana Quadrio per le sue osservazioni ad una versione preliminare del presente articolo.

² Cf. Prosdocimi (1984: 155) e Sisani (2001: 240-243).

Il testo stabilisce norme per la preparazione del rituale della *lustratio*: il *fratrexs* è incaricato di «portare»³ le dodici giovenche che verranno «messe in fuga» dopo la circumambulazione e poi sacrificate, il che spiega l'uso del lessema *seuacne*, qui nel senso di 'vittima'⁴.

1.1. Almeno due formule in questo breve testo si spiegano come adattamenti di modelli formulari documentati soprattutto in latino. La prima è la proposizione relativa *pisi. panupei fratres. frater attersier. fust* all'inizio del testo. Essa contiene il pronome relativo *pisi* 'chi, chiunque' (< **k^wi-*) al nominativo maschile singolare, che per lo più viene utilizzato in umbro se il referente del pronome è indefinito⁵. Il verbo *fust* 'sarà' è all'indicativo futuro⁶. Immediatamente dopo il pronome relativo appare la particella indefinita *panupei* < **k^wām-dō-k^wid* (*uel sim.*), il cui significato è temporale ('in un momento qualsiasi')⁷.

È significativo che questa particella sia percepita e notata dallo scriba come parola autonoma: fra *pisi* e *panupei* si trova un segno di interpunzione, mentre questo in generale non avviene fra parole autonome ed elementi enclitici⁸. L'insieme costituito dal pronome *pisi* (di senso di per sé indefinito) e dalla particella *panupei* è paragonabile a quello che è alla base del pronome relativo latino *quicumque*. Tuttavia, contrariamente al caso di *quicumque*, l'uso di *panupei* rinvia ad una sottospecie precisa di indefinitezza: quella temporale che risulta da una successione indefinita di realizzazioni nel futuro rispetto al tempo dell'enunciazione.

1.2. La particella *panupei* è un hapax in umbro. Però esistono forme vicine in un altro regolamento della confraternita *Atiedia*⁹: il regolamento

³ Il lessema *portaia* 'portare' (VII b 1, VII b 3) forse non significa 'comprare, procurarsi', contrariamente a quanto unanimemente accettato, bensì solo 'occuparsi del trasporto'. Nei due altri esempi di *portaia* in umbro (I b 18, VI b 55) il lessema fa riferimento al trasporto nel luogo del loro castigo di stranieri che sono stati arrestati.

⁴ Per l'aggettivo *seuacne* «*sollemnis*, utilizzato in rituali annuali», qui sostantivato nel senso generale di 'vittima prescritta/regolare', lo scrivente condivide le ipotesi di Rix (1978: 158) e di Untermann (2000: 674-675).

⁵ Cf. Dupraz (2009: 235-248).

⁶ Cf. García Castillero (2000: 126-130): almeno sincronicamente, la forma *fust* viene analizzata come un futuro.

⁷ Cf. Meiser (1986: 43 e 117), Untermann (2000: 512-513), in particolare riguardo all'elemento **k^wid*. Si può ammettere seguendo Meiser (1986: 43) che l'elemento utilizzato per ricaratterizzare i termini grammaticali umbri sia **-id* o **-k^wid*.

⁸ Si veda il trattamento delle posposizioni **-en* 'in' e **-ad* 'a', cf. Untermann (2000: 46-47 e 223-225).

⁹ Le Tavole Iguvine contengono il testo di quattro regolamenti ufficiali della confraternita (V a 1-V a 13; V a 14-V b 7; V b 8-V b 18; VII b 1-VII b 4). Gli altri testi do-

V a 1-V a 13, in un alfabeto di tipo etrusco, la cui incisione è databile al II o forse ai primi anni del I secolo a.C.¹⁰, contiene due proposizioni relative in cui il pronome di senso indefinito *pisi* ‘chi, chiunque’ viene rafforzato da una particella *pumpe* < **k^vom-k^wid* (uel sim.), che è del tutto paragonabile all’elemento *-cumque* nel pronome indefinito latino *quicumque*, non solo etimologicamente, ma anche in chiave semantica, vale a dire, con un significato generalizzante (senza alcuna specificazione, temporale o di altro tipo). Anche in questi due casi la particella viene separata graficamente dal pronome relativo tramite un segno di interpunzione; allo stesso modo, nel latino epigrafico del periodo repubblicano, il pronome *quicumque* può venire scritto con separazione fra *qui-* e *-cumque* (si vedano esempi più avanti). Il testo delle due proposizioni (V a 3 e 4; V a 10 e 11) è il seguente¹¹:

- (2) **ařfertur: pisi: pumpe:** / **⁴fust: eikvasese: atieřier: ere:** [...].
 ‘**adfertor*, chiunque [lo] sarà nelle cerimonie *Atiediae*, egli [...].’
- (3) **ařfertur: pisi: pumpe:** / **¹¹fust: erek:** [...].
 ‘**adfertor*, chiunque [lo] sarà, egli [...].’

Anche in questi due esempi le proposizioni relative rinviano genericamente a chiunque rivestirà una carica ufficiale nel futuro rispetto al momento dell’enuciiazione, vale a dire quello dell’adozione del regolamento. Fra le formule dei due regolamenti vi sono due differenze: il titolo del magistrato sta davanti al pronome nel testo V a 1-V a 13 e dopo il pronome nel testo VII b 1-VII b 4; la particella generalizzante è *pumpe* nel testo V a 1-V a 13 e *panupei* (con significato prettamente temporale) nell’altro testo.

1.3. In entrambi i casi si tratta di formule vicinissime a quelle che vengono adoperate nei testi ufficiali dello Stato romano documentati dall’epigrafia: per riferirsi a tutti quelli che rivestiranno una carica ufficiale nel futuro rispetto all’adozione di un testo normativo, si utilizzano proposizioni relative con *quicumque*, in cui il titolo magistratuale sta o davanti o immediatamente dopo il pronome relativo di senso indefinito, e il verbo appare al futuro. Qualche esempio:

- (4) [...] *quei. quomque. ioudic<es>. ex. h(ace). l(ege). erunt. eorum.* [...] (CIL I² 583 = Crawford 1, r. 6).
 ‘[...] tutti coloro che saranno i giudici [= chiunque sarà il giudice] secondo la presente legge, che di loro [...]’¹²

documentati appartengono ad un genere testuale ben differente, quello delle descrizioni di rituali (con scopo normativo). Per questi si veda più avanti.

¹⁰ Cf. Prosdocimi (1984: 154); Maggiani *apud* Prosdocimi (1984: 234-237); Sisani (2001: 243), e da ultimo Maggiani & Nardo (2014: 404).

¹¹ Per la traduzione di **eikvasese** con ‘cerimonie’, cf. Dupraz (2015: 82, n. 42).

¹² La forma *ioudic<es>* rappresenta una correzione indispensabile rispetto a *ioudicum* sul bronzo, cf. Crawford (1996: 96).

- (5) [...] *co(n)s(ulis). pr(aetoris). queiquomque erit* [...] (CIL I² 585 = Crawford 2, r. 33).
 ‘[...] del console [o] del pretore, chiunque [lo] sarà [...].’
- (6) *Quos. quomque. quaestores. ex. lege. plebeiae. scito. uiatores / legere. sublegere. oportebit. ei. quaestores. (...)* (CIL I² 587 = Crawford 14, col. II, r. 7 e 8).
 ‘[...] a tutti coloro cui, come questori, spetterà [= a chiunque come questore spetterà], secondo una legge o un plebiscito, di scegliere o di scegliere come sostituiti dei messaggeri, questi questori [...].’
- (7) [...] *quaestor. queiquomque. erit.* [...] (CIL I² 587 = Crawford 14, col. II, r. 19).
 ‘[...] il questore, chiunque [lo] sarà [...].’

Mentre le proposizioni relative con il pronome relativo generalizzante **psi**: **pumpe** sono del tutto paragonabili agli esempi latini con *quei. quomque*, quella che appare nella tavola VII b, invece, presenta una particella indefinita di significato prettamente temporale che non appare nelle proposizioni relative delle iscrizioni ufficiali latine del periodo.

Ciò non significa che la giuntura *pisi. panupei* sia del tutto sprovvista di paralleli latini: esiste in latino ad esempio un avverbio indefinito *quandoque* < **k^wām-dō-k^we* ‘in un momento qualsiasi’, etimologicamente paragonabile a *panupei*, che è documentato nella formula di *deuotio* delle città nemiche adoperata dai magistrati romani, trasmessa da Macrobio:

- (8) [...] *ollis legibus quibus quandoque sunt maxime hostes deuoti* (Macr., *Sat.* III 9.9).
 ‘[...] secondo quelle leggi secondo le quali, in un momento qualsiasi, i nemici subirono in generale una *deuotio*.’

Qui, come in VII b 1, la particella indefinita temporale appare immediatamente dopo un pronome relativo; tuttavia, questa giuntura non viene utilizzata nei testi normativi trasmessi dalle iscrizioni repubblicane. Inoltre, il verbo *sunt* [...] *deuoti* non è al futuro: si tratta di un altro tipo di formula.

1.4. Nel complesso, le proposizioni relative documentate nei due rogamenti V a 1-V a 13 e VII b 1-VII b 4 rinviano ad una tradizione formulare condivisa sia dai fratelli *Atiedii* a Gubbio sia dai redattori dei testi ufficiali latini coevi. Ciò non si spiega necessariamente con la mera e semplice adozione di modelli romani da parte dei sacerdoti umbri, perché proposizioni relative di questo tipo, con particella generalizzante, sono documentate anche in osco, sia nel *Cippus Abellanus* Vetter 1 = Rix Cm 1 = Crawford ABELLA 1 (B 25-B 26), che è databile al II secolo a.C.¹³:

¹³ Il *Cippus Abellanus* menziona il questore Maio Vestirikio, che ha eseguito lavori pubblici di monumentalizzazione nel centro di Abella. Questi lavori sembrano databili

- (9) [...] **píd. e[isei] / thesavrei. púkkapíd. ee[stít]** [...] [
[...]] quanto si troverà **púkkapíd** in questo tesoro [...].’

sia nella *Lex Bantina* Vetter 2 = Rix Lu 1 = Crawford BANTIA 1 (col. I, r. 8 e 9), risalente all’inizio del I secolo a.C.¹⁴:

- (10) *pis. pocapi{.}t. post. {post.} exac. comono. hafie{i}st. meddis. dat. castrid. loufir. / en. eituas. [...].*
‘Chi *pocapit* dopo questa [legge] terrà un’assemblea, come magistrato, riguardo ad un capo (?) o a proposito di soldi [...].’

L’esempio che si trova nella *Lex Bantina*¹⁵ è anch’esso del tutto paragonabile ai modelli latini¹⁶, se non per il fatto che la particella generalizzante che appare dopo il pronome relativo è *pocapit*, il cui significato esatto, sia etimologico sia sincronico, è sconosciuto (cf. Untermann, 2000: 598-599).

al II secolo a.C., cf. Cinquantaquattro (2000: 72 e 75-77). Crawford (2011: 887) suggerisce una datazione «c. 100 BC» perché «the text shows clear evidence of influence of the drafting style of Roman legislation from C. Gracchus onwards». L’argomento non è valido. L’iscrizione si distacca in parecchi punti dai testi latini del II secolo a.C. documentati (si veda Dupraz, 2020: 127-129); pertanto non si può affermare con sicurezza che il testo rinvii a contatti stretti con le tradizioni redazionali latine. Si tratta piuttosto dell’elaborazione di norme redazionali largamente indipendenti fra di loro nel quadro di una koinè culturale. Del resto, le norme redazionali latine anteriori al periodo dei Gracchi sono scarsamente attestate, il che inficia la comparazione fra il *Cippus Abellanus* e gli usi latini come criterio di datazione.

¹⁴ Per la datazione della legge osca di Bantia cf. da ultimo Crawford (2009: 274-276; 2011: 1437).

¹⁵ In questo testo un terzo esempio appare in col. I, r. 31; però il contesto mutilo non consente un’analisi precisa.

¹⁶ Cf. di recente Decorte (2016: 283 e 285, con bibliografia anteriore). Tuttavia, contrariamente a quanto accade in latino, il lessema *meddis* ‘magistrato’ si trova dopo il verbo anziché dopo il pronome relativo. Questa posizione non si può spiegare solo con il fatto che si tratti di una formula fissa (*pace* Decorte), perché le formule latine corrispondenti, che per altri aspetti servirono da modelli, sono costruite altrimenti, benché siano altrettanto formulari. Qui è documentato un elemento prettamente locale. Gli elementi locali e le componenti di rielaborazione dei modelli latini nel testo della *Lex Bantina* osca meriterebbero un’analisi più dettagliata. Il lessema *meddis*, nel testo della legge osca, viene infatti sistematicamente separato dal pronome o relativo o indefinito con cui è coreferente, cf. col. I, r. 8, 12, 18, 26, 30 (qui in funzione di predicato del soggetto, però) e frammento Adamesteanu, r. 4. Questo fenomeno può essere messo in relazione con il fatto che *meddis* si riferisce in modo iperonimico a tutti i diversi titoli magistratuali della città-stato, che invece non sono separati dal pronome corrispondente; sull’uso iperonimico di *meddis*, cf. Crawford (1996: 286). Il lessema *meddis* viene separato dal pronome perché ha il senso predicativo di ‘come magistrato, in virtù di una carica magistratuale [qualsiasi]’. Tuttavia, il suo sinonimo latino *magistratus* non presenta la stessa particolarità, come si evince ad esempio dai testi citati da Decorte (2016: 283). Sembra si tratti di una norma stilistica propria del testo della legge osca.

Comunque sia, questa particella differisce da quelle utilizzate in latino e in umbro. La relativa autonomia della tradizione osca è confermata ancora più chiaramente dall'esempio del *Cippus Abellanus*, che sembra anteriore di qualche decennio. Qui la particella **púkkapíd** non si trova immediatamente dopo il pronome relativo **píd**¹⁷: sia in latino sia in umbro, invece, la particella generalizzante appare in posizione di enclisi dopo il pronome, come succede anche nella *Lex Bantina* che venne redatta a stretto contatto con modelli latini¹⁸.

1.5. Nel complesso, l'analisi della proposizione relativa *pisi. panupei fratres. fratrur atiersier. fust* all'inizio del regolamento umbro VII b 1-VII b 4 indica che questo testo venne redatto da un sacerdote che conosceva le tradizioni redazionali latine, ma ne faceva un uso autonomo e idiosincratico per due aspetti. Da un lato, egli non imita servilmente le formule dei testi epigrafici ufficiali che contengono il corrispondente di u. **pumpe** invece di *panupei*; dall'altro, egli utilizza una formula distinta da quella che appare nel regolamento V a 1-V a 13 (particella *panupei* invece di **pumpe**; titolo magistratuale dopo il pronome anziché prima). Non esiste una tradizione iguvina unitaria per questo tipo di relative; le formule che vengono elaborate dai singoli sacerdoti si discostano le une dalle altre e non riflettono nemmeno l'adozione sistematica dei modelli latini.

Queste formule vengono elaborate nel quadro di una tradizione comune a tutte le città-stato italiche a cui appartengono anche i testi oschi che presentano formule proprie largamente indipendenti da quelle latine, almeno alle loro origini (particella **púkkapíd/pocapit** che è autonoma e non si appoggia come enclitica al pronome che la precede).

2.1. A conclusioni simili conduce anche lo studio della formula *issoc. pusei. subra. screhto. est*. Il termine grammaticale *pusei* è il corrispondente del lat. *ut* 'come'¹⁹; la forma *issoc* sembra sia stata grammaticalizzata quale avverbio, con un senso paragonabile a quello del lat. *ita* 'così, in questo modo' (cf. Dupraz, 2012: 72-75). La formula, pertanto, può essere considerata una mera traduzione di *ita uti supra scriptum est* 'così come è scritto sopra'²⁰. Nel latino del II secolo a.C. *ita uti supra scriptum est* è una formula

¹⁷ Anche in osco il tema **k^vi-* ha usi relativi che sembrano paragonabili (benché forse non identici) a quelli attestati in umbro, cf. Dupraz (2009: 217-224).

¹⁸ Tuttavia, l'uso della particella prettamente osca *pocapit* prova che la legge osca di Bantia attinge anche ad una tradizione normativa indigena: non si tratta solo dell'adattamento di formule latine.

¹⁹ Cf. Untermann (2000: 627-628); de Vaan (2008: 646) e Dupraz (2012: 182) riguardo all'etimologia di *pusei* (< **k^vuta-s* con sincope e ricaratterizzazione con la particella **-id*).

²⁰ Per questa formula rimando alla mia indagine in Dupraz (2018: 257 e 259).

assai ben documentata sia in iscrizioni ufficiali sia in testi letterari (Catone il Vecchio) e convenzionalizzata a tal punto da essere notata in modo abbreviato, ad esempio nel passo seguente:

- (11) *Brassicam edit ita uti s(upra). s(criptum). e(st)* (Cato, *Agr.* 157.10).
'Egli mangi cavolo, così come è scritto sopra.'

Un esempio epigrafico è:

- (12) [...] *pro eo agro loco qu]o coloniam deduxsit ita uti s(upra) s(criptum). est* [...] (*CIL* I² 585 = Crawford 2, r. 23).
'[...] per quel terreno [o] luogo in cui egli dedusse una colonia, così come è scritto sopra [...].'

2.2. L'avverbio *issoc* come equivalente funzionale di *ita*, però, pone nel sistema complessivo dell'umbro di Gubbio (cf. Dupraz, 2012: 67-75) problemi interessanti che rinviano a processi di grammaticalizzazione e di convenzionalizzazione non del tutto riconducibili all'imitazione di modelli latini.

Si tratta etimologicamente di una forma casuale del dimostrativo prossimale **ekso-*, semanticamente equiparabile al lat. *hic* (ma con etimologia diversa). Questa forma **eksā(k)* (*uel sim.*) è utilizzata nelle Tavole Iguvine soprattutto quale oggetto interno di *uerba dicendi*, con un senso che corrisponde al caso etimologico (si tratta probabilmente di una forma di accusativo plurale neutro); in questo uso la vocale iniziale è sempre notata *e-/e-*. Le forme con *e-/e-*, quindi, appartengono ancora al paradigma del dimostrativo di cui rappresentano solo un uso formulare quale oggetto interno di *uerba dicendi*.

D'altro canto, esistono due passi in cui la forma **eksā(k)* è utilizzata in contesti che rinviano ad una grammaticalizzazione più avanzata come avverbio semanticamente e sintatticamente comparabile al lat. *ita*. Nel regolamento VII b 1-VII b 4, come abbiamo visto, *issoc. pusei* è un calco del lat. *ita ut* + indicativo; nella versione lunga della descrizione del rituale del *piaculum* compare in VI a 20 una costruzione con correlazione consecutiva del tutto paragonabile al lat. *ita... ut* + congiuntivo:

- (13) [...] *eo. iso. ostendu. pusi. pir. pureto. cehefi. dia.*
'[...] egli presenti loro [i portafuochi] così che sia possibile trarre fuoco dal fuoco.'

L'avverbio *iso* appare prima del verbo, esattamente come accade con *ita* in latino in questo tipo di correlazione. In questi due passi, **eksā(k)* ha un funzionamento grammaticalizzato distinto da quello delle forme con vocale *e-/e-*, perché incompatibile con un'analisi come forma di accusativo: la corrispondenza fra forma (di accusativo) e funzione (inizialmente: oggetto) non esiste più. Proprio in queste due forme la vocale iniziale è scritta

i-, contrariamente ai numerosi esempi di **eksā(k)* come oggetto interno, in cui la vocale è sempre notata *e-/e-*.

Le forme con *i-* che sono documentate in calchi semantico-sintattici dal latino sembrano rinviare ad un processo di grammaticalizzazione più avanzata rispetto alle forme utilizzate come oggetti interni, le quali, invece, appartengono probabilmente ancora al paradigma di **ekso-*. È significativo che questa grammaticalizzazione sia documentata solo in calchi di formule latine; questo processo di grammaticalizzazione è probabilmente recente.

Tuttavia, non si tratta di una mera imitazione delle costruzioni latine. In umbro esiste anche un avverbio endoforico **itek** (IV 31) che sembra etimologicamente e semanticamente paragonabile al lat. *ita* (cf. Dupraz, 2012: 181-183), almeno da quanto si può evincere dall'unica attestazione di questo avverbio umbro. Nel linguaggio tecnico dei sacerdoti di Gubbio, o forse nel complesso della lingua umbra, non è, però, questo avverbio, bensì la forma **eksā(k)* che è stata grammaticalizzata come corrispondente di *ita*. Ciò è tanto più sorprendente se si considera che il tema **ekso-* ha un funzionamento esoforico, assai differente da quello del pronome lat. *is* e dell'avverbio lat. *ita* formato con il tema **i-*.

Forse l'uso formulare di **eksā(k)* come oggetto interno di *uerba dicendi* deve essere considerato una prima tappa in un processo di grammaticalizzazione endogeno il cui sviluppo ulteriore è l'apparizione di *issoc/iso*. Un punto che accomuna l'uso di **eksā(k)* come oggetto interno e gli usi più grammaticalizzati di *issoc/iso* è il fatto che in entrambi i casi la forma rinvia sempre in modo cataforico ad un segmento di testo che segue. L'avverbio **itek**, dal canto suo, è documentato in IV 31 con funzionamento anaforico, vale a dire, per rinviare ad un passo che precede. Questi dati, seppur frammentari, suggeriscono una trafia di grammaticalizzazione meramente umbra, in cui la forma **eksā(k)* viene specializzata in usi cataforici per rinviare ad un passo che segue, prima come oggetto interno (secondo il suo valore etimologico di forma accusativa), poi come avverbio pienamente grammaticalizzato. Negli usi avverbiali la forma viene notata con *i-* invece di *e-/e-*.

Se le cose stanno così, i due esempi con vocale *i-* rinviano alla scelta, per tradurre il lat. *ita*, di un avverbio che è stato grammaticalizzato nel quadro della lingua umbra (vale a dire, senza modelli latini); il corrispondente etimologico di *ita*, invece, non viene utilizzato in tali formule, benché sia documentato anch'esso nelle Tavole Iguvine.

2.3. Inoltre, il nesso *issoc. pusei. subra. screhto. est*, quale formula, non è riconducibile solo al modello lat. *ita uti supra scriptum est*, benché ci sembri certo che sia stato sviluppato in situazione di contatto con le formule latine. Una formula assai simile è attestata anche in etrusco. Alla fine del testo del Cippo Perugino Pe 8.4 (r. 20-22) compare la formula che segue:

(14) [...] **ix. ca / ceḡa. ziḡuḡ/e**
‘[...] come ciò è stato scritto sopra.’

L’interpretazione di questa formula è ritenuta sicura (**ix** ‘come’, **ca** ‘ciò’, **ziḡuḡ/e** ‘è stato scritto’), fatta eccezione per il significato esatto di **ceḡa** ‘sopra’ (cf. Wallace, 2008: 117). Tuttavia, la formula, che appare alla fine dell’intero testo, fa probabilmente riferimento a quanto precede, così che la forma **ceḡa** è molto probabilmente un avverbio deittico discorsivo anaforico che rinvia a quanto già scritto in precedenza²¹. Se l’analisi complessiva è corretta, si tratta di una formula assai vicina a quelle latine ed umbre, con due differenze che si spiegano forse con le strutture specifiche della lingua etrusca, cioè manca un avverbio paragonabile a *ita* e *issoc* e la proposizione comparativa contiene un soggetto esplicito **ca** ‘ciò’ che non compare nelle formule latine ed umbre.

2.4. Il testo etrusco è datato agli anni iniziali del II secolo a.C. (cf. Benelli, 2007: 261); esso testimonia che l’uso di formule di riferimento deittico discorsivo a quanto scritto nel contesto precedente è già diffuso nell’Italia di quel periodo, al di fuori della città di Roma. Pertanto, i contatti con il latino che si rispecchiano nel testo del regolamento umbro VII b 1-VII b 4 non sono necessariamente da interpretare come influssi diretti nel contesto stesso della redazione di questo documento (né *a fortiori* in quello, forse più recente, dell’incisione della versione su bronzo).

Il regolamento umbro venne redatto in un contesto sociale e culturale in cui i modelli latini erano conosciuti; tuttavia, non si tratta necessariamente dell’adattamento *ex nihilo* di formule latine in una società che fosse del tutto sprovvista di testi ufficiali paragonabili. Al contrario, si deve supporre che i redattori siano partiti da una tradizione scrittoria che si stava formando nell’umbro stesso. Lo sviluppo di questa tradizione di regolamenti ufficiali avvenne in contatto con modelli in altre lingue (soprattutto, ma non solo, in latino).

Probabilmente questa tradizione non cominciò con i testi incisi su bronzo: questi illustrano verosimilmente un genere testuale di regolamenti ufficiali un po’ più antico dell’incisione delle tavole V e VII b ossia contemporaneo alla tradizione epigrafica normativa documentata in latino, in etrusco ed in osco fin dall’inizio del II secolo a.C.

3.1. Per finire si farà cenno a due elementi che confermano che il regolamento VII b 1-VII b 4 è da interpretare nel quadro di una tradizione scrittoria di regolamenti propriamente umbra che mostra la rielaborazione dei modelli forniti dalle lingue vicine (latino, etrusco, osco), ma non può

²¹ Per l’interpretazione di **ceḡa** come ‘sopra’, cf. anche van der Meer (2007: 113, 150 e 158); Belfiore (2010: 70, 142, 182-183 e 188-189).

essere vista come dovuta a singoli adattamenti diretti più o meno maldestri di formule latine. Il primo di questi elementi è l'assenza di *praescriptio*²²; il secondo è l'uso del modo congiuntivo.

I due regolamenti V a 1-V a 13 e V a 14-V b 7 cominciano tutti e due con una *praescriptio* del tutto paragonabile a quella dei testi normativi ufficiali latini (ed oschi²³) del II sec. a.C.²⁴ e sono redatti nel complesso al congiuntivo (fatta eccezione per qualche forma di imperativo II nel primo di questi regolamenti). Nel caso specifico di questi due testi, si tratta senza dubbio dell'adozione di un modello preciso: quello dei senatoconsulti romani che cominciano (nella loro versione incisa) con una *praescriptio* assai simile nel suo contenuto e che, contrariamente alle leggi, non sono trascritti all'imperativo II, bensì al congiuntivo²⁵.

Anche il regolamento VII b 1-VII b 4 è redatto al congiuntivo; tuttavia non vi appare nessuna *praescriptio*²⁶. Il quarto regolamento ufficiale documentato nelle Tavole Iguvine (V b 8-V b 18), dal canto suo, non utilizza né il congiuntivo né l'imperativo II, bensì l'indicativo presente del verbo deontico impersonale *herti* 'occorre'. In questo caso non sembra si tratti dell'adattamento di modelli latini qualsiasi, bensì dell'uso sistematico di un verbo che compare anche nell'altro genere testuale documentato nelle Tavole, quello delle descrizioni di rituali. Anche qui manca la *praescriptio*.

3.2. Questi elementi confermano, presi tutti insieme, quanto evinto dall'analisi delle formule della tavola VII b. Esiste a Gubbio una tradizione di regolamenti ufficiali emessi dalla confraternita *Atiedia*. Non si tratta di testi isolati, adattati direttamente da modelli latini, bensì di testi frutto di uno sforzo per costituire un genere testuale nuovo all'interno della tradizione scrittoria umbra. Nel quadro di questo sforzo, i modelli forniti dalle

²² Cf. Dupraz (2020) per un'indagine più dettagliata degli esempi di *praescriptio* nelle lingue sabelliche.

²³ E forse anche etruschi: secondo un'interessantissima proposta di Belfiore (2017: 174), il testo del già menzionato Cippo Perugino comincia con una sezione il cui contenuto sembra paragonabile a quello delle *praescriptiones* attestate nelle lingue italice.

²⁴ Una *praescriptio* è un enunciato all'indicativo perfetto che contiene indicazioni relative all'istanza che emette il testo normativo ed alle circostanze (luogo, data) dell'emissione; la *praescriptio* si trova all'inizio del testo, prima del contenuto normativo stesso.

²⁵ La *praescriptio* del *Cippus Abellanus* sembra, invece, si discosti dai modelli latini: in questo testo essa venne elaborata a partire da formule greche, più o meno indipendentemente dagli usi romani. Nella parte normativa di questo testo sono documentati parecchi modi verbali, fra l'altro l'imperativo II ed il congiuntivo del discorso indiretto.

²⁶ Il fatto che, pur mancando la *praescriptio*, gli enunciati normativi siano al congiuntivo prova, a parere di chi scrive, che il congiuntivo, in questo regolamento e probabilmente anche in quelli con *praescriptio*, non dipende sintatticamente da un verbo introduttore.

lingue vicine (latino sì, ma probabilmente anche etrusco ed osco) giocano un ruolo importante; va, però, detto che i sacerdoti *Atiedii* elaborarono quattro testi assai differenti gli uni dagli altri, senza limitarsi a riprodurre meccanicamente modelli latini precisi.

Gli elementi analizzati nella presente ricerca illustrano questo sforzo di elaborazione di un genere testuale nuovo: nel testo di uno dei quattro regolamenti (V a 1-V a 13), appaiono due proposizioni relative la cui struttura sintattica e lessicale è del tutto comparabile a quella delle proposizioni relative utilizzate nei documenti latini per rinviare a chiunque gestisca una carica ufficiale specifica dopo l'emissione del testo normativo; nel regolamento VII b 1-VII b 4, invece, è documentato un tipo lievemente differente di proposizione relativa con lo stesso scopo, per cui i modelli latini non sembrano essere stati determinanti allo stesso grado. Questo tipo di proposizione relativa manca negli altri due regolamenti. Per quanto riguarda la formula *issoc. pusei. subra. screhto. est* in VII b 3, essa rispecchia esattamente la formula latina corrispondente; tuttavia, i processi di grammaticalizzazione a cui rinvia sembrano assai differenti da quelli latini. La formula testimonia un processo di redazione che non si limita ad utilizzare calchi dal latino.

Inoltre, è un fatto che sia per le proposizioni relative sia per il rinvio discorsivo deittico *issoc. pusei. subra. screhto. est* esistano formule simili non solo in latino, ma anche in osco ed in etrusco²⁷. Da un lato, i testi umbri, riguardo a questi due elementi, sembrano i più vicini alle formule latine che probabilmente furono prese consapevolmente in considerazione come modelli (mentre le formule osche ed etrusche appaiono più indipendenti dalle formule di Roma). Dall'altro, anche a Gubbio l'esistenza di variazioni fra i quattro regolamenti prova che il processo di elaborazione del nuovo genere testuale dei regolamenti non debba essere valutato come mera e meccanica traduzione di formule latine: la città di *Iguuium* apparteneva ad un'area culturale che accomunava le popolazioni di lingua etrusca, umbra, osca e latina (e nella quale anche la lingua greca doveva essere molto diffusa); è nel quadro di questa koinè e di questo plurilinguismo che i sacerdoti *Atiedii*, che non erano privi di contatti con le città etruscofone ed oscofone²⁸, svilupparono le loro formule, non armonizzate ancora fra di loro e, comunque, non sempre identiche a quelle latine.

²⁷ Questa osservazione vale anche per le formule di *praescriptio* e per l'uso del congiuntivo, come accennato sopra.

²⁸ A questo proposito, è significativo che i due primi regolamenti della tavola V (V a 1-V a 13; V a 14-V b 7) siano scritti in un alfabeto di tipo etrusco che sembra non essere stato adottato per la notazione della lingua umbra prima del II secolo a.C., cf. Maggiani *apud* Prosdocimi (1984: 234-237); Sisani (2001: 243); e da ultimo Maggiani & Nardo (2014: 404).

3.3. Un ultimo punto riguarda la relazione fra il genere testuale dei regolamenti e quello delle descrizioni di rituali nelle Tavole Iguvine. Come già accennato, le sette tavole di bronzo contengono anche sei lunghe descrizioni di rituali (con scopo normativo), che sono da distinguere dai quattro regolamenti generali delle Tavole V e VII b. La tradizione testuale delle descrizioni di rituali è rintracciabile fin dall'inizio del III secolo a.C.²⁹, vale a dire, fin dall'apparizione della scrittura stessa a Gubbio³⁰.

Quella dei regolamenti, invece, sembra molto più recente. I corrispondenti latini, oschi ed etruschi che si possono ritrovare risalgono nel complesso al II secolo a.C. Le versioni incise sulle Tavole V e VII b sono datate alla fine di questo secolo, o forse, per quanto riguarda la tavola V, all'inizio del I secolo a.C. Si può certo ipotizzare che i testi stessi siano più antichi della loro trascrizione su bronzo. Però, le formule ivi contenute, che sono paragonabili a quelle delle altre lingue coeve, orientano verso una redazione al più presto nel corso del II secolo a.C., forse qualche decennio prima della trascrizione epigrafica su bronzo. La comparazione con le formule latine, osche ed etrusche del II secolo ed anche la disomogeneità fra le formule dei quattro regolamenti attestati (segno di tradizione non ancora matura) spingono a concludere che il genere stesso dei regolamenti, a Gubbio, si sia sviluppato molto più tardi di quello delle descrizioni di rituali. Si tratta di un indice interessante per la valutazione complessiva della tradizione scrittoria in questa città.

La documentazione eccezionale delle Tavole Iguvine permette, pertanto, di studiare lo sviluppo progressivo delle prassi scrittorie, anche prima dell'incisione delle versioni dei testi su bronzo: gli usi della scrittura si diversificarono nei due secoli in cui la lingua umbra è attestata a Gubbio in testi scritti. Fin dall'inizio del III secolo a.C. vi esistevano versioni cartacee di descrizioni di rituali; dalla fine di questo secolo o dall'inizio del II secolo queste descrizioni cominciarono ad essere incise su bronzo³¹; in un momento

²⁹ Cf. Rix (1985: 27-34) per la storia del genere testuale delle descrizioni di rituali a Gubbio, che può essere ricostruita attraverso la critica interna dei testi documentati, soprattutto nel caso dei rituali di *piaculum* e di *lustratio*, per la cui descrizione sono attestate due versioni differenti.

³⁰ Cf. Maggiani & Nardo (2014: 392-393 e 399-400) per l'apparizione della scrittura a Gubbio alla fine del IV o nella prima metà del III secolo a.C. Si perviene a questa datazione con i mezzi dell'epigrafia comparata, vale a dire, con lo studio della forma delle lettere iguvine comparata a quelle degli alfabeti fonti (etruschi). Il fatto che questa datazione epigrafica coincida più o meno con quella ottenuta attraverso la critica interna delle descrizioni di rituali è importantissimo: si può dimostrare senza circolo vizioso che la scrittura, a Gubbio, venne utilizzata pressoché fin dalla sua apparizione per notare lunghe descrizioni di rituali.

³¹ Le Tavole III e IV sembrano siano state incise alla fine del III secolo a.C.; poi fu il caso delle Tavole I e II a (inizio II secolo a.C.?), della Tavola II b (poco tempo dopo),

non precisabile del II secolo si iniziò ad utilizzare la scrittura anche per trascrivere (su carta) i regolamenti emessi dalla Confraternità; dalla fine del secolo in poi anche questi regolamenti vennero incisi su bronzo.

All'inizio del I secolo a.C. questa tradizione svanisce o, più esattamente, non se ne trovano più tracce, il che significa solo che le Tavole più recenti risalgono a questo periodo. Non si può stabilire per quanto tempo i sacerdoti *Atiedii* continuarono ad utilizzare il loro archivio e la loro tradizione scrittoria in umbro.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Belfiore, Valentina (2017): «Per una Revisione del testo del Cippo Perugino», *SE* 3, 80, pp. 167-200.
- Benelli, Enrico (2007): *Iscrizioni etrusche. Leggerle e capirle*. Ancona: SACI.
- Cinquantaquattro, Teresa (2000): «Abella, un insediamento della *mesogaia* campana: note di topografia», *AION(archeol)* 7, pp. 61-85.
- Crawford, Michael (ed.) (1996): *Roman Statutes*. London: University of London.
- , (ed.) (2011): *Imagines Italiae. A Corpus of Italic Inscriptions*. London: University of London.
- Decorte, Robrecht (2016): «*Sine dolo malo* — the Influence and Impact of Latin Legalese on the Oscan Law of the *Tabula Bantina*», *Mnemosyne* 69, pp. 276-291.
- De Vaan, Michiel (2008): *Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages*. Boston/Leiden: Brill.
- Dupraz, Emmanuel (2009): «Stratégies de relativisation dans les langues sabelliques», *BSL* 104/1, pp. 215-259.
- , (2012): *Sabellian Demonstratives. Forms and Functions*. Boston/Leiden: Brill.
- , (2015): «**Ampentu** dans les Tables Eugubines: ‘immoler’?», *AC* 84, pp. 75-97.
- , (2018): «*Ita ut*: un grammème en voie de formation en latin pré-classique», in Sylvie Hancil (ed.), *Fonctionnements linguistiques et grammaticalisation*. Limoges: Lambert-Lucas, pp. 249-266.

e finalmente quello delle Tavole VI e VII a (fine II secolo a.C., nello stesso periodo che i quattro regolamenti pertanto). Si vedano al merito le indagini di Prosdocimi (1984: 151-161, con argomenti spesso discutibili); Maggiani *apud* Prosdocimi (1984: 232-237); Sisanì (2001: 239-243); e Maggiani & Nardo (2014: 392-393, 399-400 e 404).

- , (2020): «La notion de *praescriptio* dans l'épigraphie latine et sabellique: un élément d'une koïnè italique médio-républicaine ?», in Coline Ruiz Darasse (ed.), *Comment s'écrit l'autre ? Sources épigraphiques et papyrologiques dans le monde méditerranéen antique*. Bordeaux: Ausonius, pp. 121-139.
- García Castellero, Carlos (2000): *La Formación del tema de presente primario osco-umbr.* Vitoria: Universidad del País Vasco.
- Maggiani, Adriano & Andrea Nardo (2014): «Le Città umbre e la scrittura», in *Gli Umbri in età preromana. Atti del XXVII convegno di studi etruschi ed italici (Perugia/Gubbio/Urbino; 27-31 ottobre 2009)*. Pisa/Roma: Fabrizio Serra, pp. 391-411.
- Meiser, Gerhard (1986): *Lautgeschichte der umbrischen Sprache*. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft.
- Prosdocimi, Aldo Luigi (1984): *Le Tavole Iguvine*, I. Firenze: Leo S. Olshki.
- Rix, Helmut (1978): «Die Altersangabe in der oskischen Inschrift Ve. 70 und osk.-umbr. *akno-* 'Jahr'», *MSS* 37, pp. 149-163.
- , (1985): «Descrizioni di rituali in etrusco e in italico», in Adriana Quattordio Moreschini (ed.), *L'Etrusco e le lingue dell'Italia antica. Atti del convegno della Società Italiana di Glottologia (Pisa; 8 e 9 dicembre 1984)*. Pisa: Giardini, pp. 21-37.
- Sisani, Simone (2001): *Tuta Ikuvina. Sviluppo e ideologia della forma urbana a Gubbio*. Roma: Quasar.
- Untermann, Jürgen (2000): *Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen*. Heidelberg: C. Winter.
- Van der Meer, Bouke (2007): *Liber linteus Zagradiensis. The Linen Book of Zagreb. A Comment on the Longest Etruscan Text*. Louvain/Dudley, MA: Peeters.
- Wallace, Rex (2008): *Zikh rasna. A Manual of the Etruscan Language and Inscriptions*. Ann Arbor/New York: Beech Stave.